

Legge regionale 18 luglio 2011, n. 26

**Modifica dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006 e ss.mm.ii. ed articolo 20 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii.**

(BURC n. 13 del 16 luglio 2011, supplemento straordinario n. 1 del 22 luglio 2011)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 12 aprile 2013, n. 17)

**Art. 1**

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della [legge regionale 21 agosto 2006, n. 7](#), così come già modificato dall'articolo 20, comma 1 della [legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007](#), dalla [legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008](#) articolo 1, primo capoverso, dalla [legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009](#), articolo 1, comma 1, primo capoverso, dalla [legge regionale 22 novembre 2010, n. 30](#), primo capoverso, le parole "di ulteriori 58 mesi" sono sostituite dalle parole "*di ulteriori 82 mesi*".<sup>1</sup>
2. Al comma 2 dell'articolo 20 della [legge regionale del 5 ottobre 2007, n. 22](#), così come già modificato dalla [legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008](#), articolo 1 secondo capoverso e dalla [legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009](#), articolo 1, comma 2, secondo capoverso, dalla [legge regionale 22 novembre 2010, n. 30](#), secondo capoverso, le parole "entro 44 mesi" sono sostituite dalle parole "*entro 68 mesi*".<sup>2</sup>

**Art. 2**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>1</sup> L'art. 1, l.r. 12 aprile 2013, n. 17 sostituisce le parole "di ulteriori 70 mesi" con le parole "di ulteriori 82 mesi".

<sup>2</sup> L'art. 2, comma 1, l.r. 12 aprile 2013, n. 17 sostituisce le parole "entro 56 mesi" con le parole "entro 68 mesi".